



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 22/07/2014
Prot. 37 / 0013325 / MA007.A001

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione II

*Alla Direzione Regionale del Lavoro di
Milano*
SEDE

Oggetto: art. 12 D.Lgs. n. 124/2004 – possibilità dell'obbligato in solido di proporre ricorso avverso la diffida accertativa di crediti patrimoniali.

In relazione al quesito in oggetto, concernente la possibilità per l'obbligato in solido ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 di proporre ricorso avverso la diffida accertativa per crediti patrimoniali ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 124/2004, si ritiene opportuno rappresentare quanto segue.

Innanzitutto va ricordato che l'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 prevede che la diffida accertativa possa essere indirizzata esclusivamente al "datore di lavoro" e non ad altri soggetti in qualsivoglia modo ad esso legati.

Ciò comporta, data l'eccezionalità e la portata dell'istituto, una rigida e comprensibile predeterminazione dell'ambito applicativo dello stesso.

Ciò premesso va analizzato quanto riportato nella circolare n. 5 dell'11 febbraio del 2011 e quanto osservato da codesta Direzione.

Nella predetta circolare, avente per oggetto una disamina complessiva del quadro giuridico degli appalti, si era ritenuto opportuno fornire indicazioni al personale ispettivo in ordine alle attività da porre in essere anche ai fini della corretta applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale.

In quest'ultimo ambito era stato richiesto al personale di vigilanza, in caso di accertamento di inadempimenti retributivi e/o contributivi, di notificare i verbali dei relativi accertamenti anche a tutti i responsabili in solido con il datore di lavoro (committente, appaltatore e subappaltatore), al fine di consentire a questi ultimi di "attivare i meccanismi di autotutela a...disposizione (ad es. bloccare il pagamento dei lavori onde far fronte agli obblighi omessi)".

Allo stesso modo – così la circolare – **anche le diffide accertative per crediti patrimoniali dovevano essere notificate a tutti i soggetti responsabili solidali.**

È evidente, pertanto, che anche quest'ultima indicazione operativa fosse dettata, come quella che la precedeva, **al fine di notificare gli eventuali responsabili in solido delle conseguenze pregiudizievoli**, in termini di eventuale chiamate in solidarietà per mezzo di atti successivi, che sarebbero potute derivare loro dall'adozione di siffatti provvedimenti.

In nessun modo tale indicazione poteva significare che la diffida accertativa adottata nei confronti del datore di lavoro inadempiente, attraverso lo strumento della notifica anche all'obbligato in solido ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, potesse determinare gli stessi effetti giuridici di titolo esecutivo che realizzava nei confronti del datore di lavoro.

Per le ragioni sopra evidenziate, attesa la mancanza di esecutività e di immediata lesività del provvedimento *de quo* nei confronti degli obbligati in solido ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, si ritiene che **non vi sia, del pari, per tali soggetti la possibilità di ricorrere avverso tale atto con lo strumento di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 124/2004, strumento che è riservato ai soli destinatari nei cui confronti la diffida esplica a pieno la sua efficacia esecutiva.**

Si prega di portare a conoscenza di tutte le Direzioni territorialmente interessate il presente orientamento.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Papa)

